



STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0367300 11/06/2019 10,22

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : COMUNE DI CHIANCHE; A.S.L. AVELLINO 2
CAPO GABINETTO REGIONE CAMPANIA; DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO ...
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019



Comune di Chianche
Via Angelina 4
83010 Chianche (AV)
protocollo.chianche@asmepec.it

e, p.c.

Azienda Sanitaria Locale Avellino 2
protocollo@pec.aslavellino.it

Distretto Idrografico dell'Appennino
meridionale
protocollo@pec.autoritalgv.it

Soprintendenza ABAP di Salerno e
Avellino
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

Regione Campania
capo.gab@pec.regione.campania.it

Provincia Avellino
info@pec.provincia.avellino.it

Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro
protocollo.cmparteniovallo dilauro@pec.it

Oggetto: CUP 8376 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla “Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)” – Proponente Comune di Chianche – Esito Commissione.

Con la presente si comunica che, nella seduta del 21/05/2019, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha esaminato l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di “Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)”, presentata da Codesta Amministrazione con nota acquisita al protocollo regionale n. 704951 del 08/11/2018.

La Commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato:

CUP8376_adp_nota_mod_Verifica di VIA_1_vers_2

1



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

“Considerato che:

- il progetto dell'impianto di trattamento anaerobico ricade in un'area a destinazione industriale secondo il vigente PRG del Comune di Chianche che ha recepito un PIP ex L. 219/81 approvato nel 1986, ad oggi non attuato se non per la presenza di una stradina di accesso ed un piazzale;
- il sito di impianto è prossimo al fiume Sabato e ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico classificato nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nella fattispecie a DOGC per la produzione vitivinicola;
- in relazione agli elaborati presentati a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità, alla richiesta di integrazioni in merito ad alcuni aspetti localizzativi, alle caratteristiche progettuali ed alle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione connesse, alla rispondenza ai criteri preferenziali di localizzazione e criteri di esclusione del PRGRU della Campania, alle condizioni ambientali ovvero prescrizioni e/o misure vincolanti assunte formalmente dal progetto (art. 5, comma 1, lettera o-ter del D.lgs. n.152/2006), per evitare o mitigare i possibili impatti negativi secondo quanto evidenziato nello studio preliminare ambientale allegato all'istanza, non sono stati forniti chiarimenti ritenuti esaustivi e tali da poter escludere effetti significativi negativi su alcune componenti ambientali ed aree caratterizzate da particolare valore e sensibilità in conseguenza alla realizzazione del progetto;
- le caratteristiche progettuali dell'impianto non sono state univocamente definite in termini di area sedime, di superficie, forma ed orientamento, nonché per parametri urbanistico-edilizi ed articolazione dei manufatti produttivi e che, pertanto, sono emerse incongruenze e contraddizioni tra i diversi elaborati presentati a corredo dell'istanza e nella successiva fase di integrazione; a tal proposito si rileva che:
 - non vi sono elementi che chiariscano in che modo si prevede di utilizzare o sia sistemate la superficie esterna all'area di sedime dell'impianto e ricadente al contempo nell'ambito dei 70.000 destinati ad area industriale;
 - non sono stati definiti i parametri urbanistico edilizi dell'intervento in termini volumetrici, di superfici coperte ed impermeabilizzate;
 - non è stato possibile accertare se siano previste opere di urbanizzazione da realizzare all'esterno dell'area di intervento connesse alla funzionalità dell'impianto quali ampliamenti viari o sottoservizi a rete;
 - non sono stati definiti in dettaglio i flussi e la tipologia di rifiuti organici trattati nell'impianto e le relative ricadute, anche in termini di traffico ed emissioni in atmosfera nei territori attraversati;
- non è stata sufficientemente indagata la sensibilità ambientale e la capacità di carico di alcune aree interessate dal progetto in termini di area ristretta ed area vasta ed effetti diretti ed indiretti derivanti dall'attuazione dell'area industriale in parola ai fini della realizzazione dell'impianto in oggetto; a tal proposito si rileva che:
 - non è possibile escludere, se non attraverso un progetto a scala adeguata e studi di maggiore definizione, effetti significativi che lo stesso potrebbe produrre sul paesaggio sia in relazione alla tutela



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

delle formazioni boschive ed alle fasce di tutela paesaggistica del fiume Sabato presenti sul sito di diretto intervento, sia in relazione agli aspetti visivi dei manufatti così come percepibili dal contesto circostante, così come evidenziato anche nelle note di osservazioni della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino n. 29069 del 18/12/2018 e n. 10668 del 9/05/2019

- *non è possibile escludere, sulla base del progetto presentato, effetti significativi, diretti ed indiretti, sulle componenti vegetazionali ed ecosistemiche derivanti dalla eventuale sottrazione di porzioni di bosco – Querceti a roverella dell'Italia Meridionale- presenti sull'area come evidenziato dalla Carta della Natura ARPAC_ISPRA 2017 che classifica la zona ad alto valore ecologico e come si rileva dalla documentazione allegata allo studio preliminare ambientale integrativo;*
 - *la relazione integrativa presentata in ordine all'impatto acustico, in assenza di Zonizzazione acustica allegata allo strumento urbanistico vigente, assume come valori limite quelli di "Classe VI-Aree esclusivamente industriali" secondo il "D.P.C.M. del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" (Tabb. 1 e 2) non considerando che il contesto, tranne per la presenza di un impianto di tritovagliatura, di cui si accenna nello studio, si presenta prevalentemente rurale ed è classificato come area DOGP per produzioni vitivinicole; la stessa relazione, peraltro, conclude che, stante la natura esclusivamente industriale del sito ed ipotizzando che i valori limite saranno rispettati, non è necessario prevedere particolari misure di mitigazione. A tal proposito, pertanto, sarebbe stato opportuno valutare se i limiti di riferimento non dovessero essere quelli relativi alla "Classe I-Aree particolarmente protette" del citato D.P.C.M..*
 - *non è possibile escludere significativi effetti cumulativi, sia sotto il profilo acustico che delle emissioni odorigene, derivanti dalla presenza di un impianto di tritovagliatura cui si accenna nello studio preliminare ambientale, già collocato in zona sensibile e di alto valore ecologico lungo le sponde del fiume Sabato, se non a seguito di un progetto di maggiore definizione e di studi approfonditi propri della valutazione di impatto ambientale;*
 - *non è possibile verificare, se non sulla base di un progetto di maggiore dettaglio e relativi studi, la capacità di recapito del canale posto a Sud-Est del lotto di intervento che, secondo quanto ipotizzato nella relazione sullo smaltimento delle acque allegata al rapporto preliminare integrativo, dovrebbe costituire il ricettore finale delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte ed impermeabilizzate dell'impianto;*
 - *non è possibile verificare quale sia il ricettore finale, dopo i processi di depurazione e riciclo previsti, delle acque di processo e delle acque nere provenienti da uffici e servizi;*
 - *non è possibile escludere, se non attraverso una adeguata valutazione ambientale, che, in relazione alla conferma della destinazione a fini industriali dell'area e alla realizzazione dell'intervento in oggetto, vi siano incidenze sulla vocazione agricola del territorio confermata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino;*
- *non è accertabile la piena coerenza con il criterio di preferenzialità per la localizzazione degli impianti appartenenti alle macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti*



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico espresso dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e recepito dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU, secondo il quale la localizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzato alla riduzione dei rischi di movimentazione e alla minimizzazione degli impatti da trasporto; Il PRGRU, inoltre, alla PARTE IV della Relazione al cap. 17. Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ed in particolare al par. 17. 2 - 6-Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo ed acque ed al par. 17. 5- Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica, richiama i vincoli da considerare cogenti anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico e biologico consistenti fra l'altro nelle aree tutelate paesaggisticamente ex art. 146 del D.Lgs. 490/99, ora art. 142 D.lgs. 42/04, comma 1, lett. c) ed g) - V04, aree di elevato pregio agricolo -V14.

Alla luce di tutto quanto su illustrato, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio di Salerno ed Avellino, e considerando, inoltre, che non sia possibile verificare, se non in sede di valutazione di impatto ambientale, se esistano alternative localizzative per l'ubicazione dell'impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata in aree caratterizzate da una maggiore connotazione industriale e prive di vincoli specifici, si propone di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)" e successivo compostaggio aerobico in Comune di Chianche.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal gruppo istruttore Scala - Vincenti - Tolentino e della proposta di parere formulata dallo stesso gruppo, decide di assoggettare l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

- il progetto dell'impianto di trattamento anaerobico ricade in un'area a destinazione industriale secondo il vigente PRG del Comune di Chianche che ha recepito un PIP ex L. 219/81 approvato nel 1986, ad oggi non attuato se non per la presenza di una stradina di accesso ed un piazzale;
- il sito di impianto è prossimo al fiume Sabato e ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico classificato nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nella fattispecie a DOGC per la produzione vitivinicola;
- in relazione agli elaborati presentati a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità, alla richiesta di integrazioni in merito ad alcuni aspetti localizzativi, alle caratteristiche progettuali ed alle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione connesse, alla rispondenza ai criteri preferenziali di localizzazione e criteri di esclusione del PRGRU della Campania, alle condizioni ambientali ovvero prescrizioni e/o misure vincolanti assunte formalmente dal progetto (art. 5, comma 1, lettera o-ter del D.lgs. n.152/2006), per



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

evitare o mitigare i possibili impatti negativi secondo quanto evidenziato nello studio preliminare ambientale allegato all'istanza, non sono stati forniti chiarimenti ritenuti esaustivi e tali da poter escludere effetti significativi negativi su alcune componenti ambientali ed aree caratterizzate da particolare valore e sensibilità in conseguenza alla realizzazione del progetto;

- *le caratteristiche progettuali dell'impianto non sono state univocamente definite in termini di area sedime, di superficie, forma ed orientamento, nonché per parametri urbanistico-edilizi ed articolazione dei manufatti produttivi e che, pertanto, sono emerse incongruenze e contraddizioni tra i diversi elaborati presentati a corredo dell'istanza e nella successiva fase di integrazione; a tal proposito si rileva che:*
 - *non vi sono elementi che chiariscano in che modo si prevede di utilizzare o sia sistemate la superficie esterna all'area di sedime dell'impianto e ricadente al contempo nell'ambito dei 70.000 destinati ad area industriale;*
 - *non sono stati definiti i parametri urbanistico edilizi dell'intervento in termini volumetrici, di superfici coperte ed impermeabilizzate;*
 - *non è stato possibile accertare se siano previste opere di urbanizzazione da realizzare all'esterno dell'area di intervento connesse alla funzionalità dell'impianto quali ampliamenti viari o sottoservizi a rete;*
 - *non sono stati definiti in dettaglio i flussi e la tipologia di rifiuti organici trattati nell'impianto e le relative ricadute, anche in termini di traffico ed emissioni in atmosfera nei territori attraversati;*
- *non è stata sufficientemente indagata la sensibilità ambientale e la capacità di carico di alcune aree interessate dal progetto in termini di area ristretta ed area vasta ed effetti diretti ed indiretti derivanti dall'attuazione dell'area industriale in parola ai fini della realizzazione dell'impianto in oggetto; a tal proposito si rileva che:*
 - *non è possibile escludere, se non attraverso un progetto a scala adeguata e studi di maggiore definizione, effetti significativi che lo stesso potrebbe produrre sul paesaggio sia in relazione alla tutela delle formazioni boschive ed alle fasce di tutela paesaggistica del fiume Sabato presenti sul sito di diretto intervento, sia in relazione agli aspetti visivi dei manufatti così come percepibili dal contesto circostante, così come evidenziato anche nelle note di osservazioni della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino n. 29069 del 18/12/2018 e n. 10668 del 9/05/2019;*
 - *non è possibile escludere, sulla base del progetto presentato, effetti significativi, diretti ed indiretti, sulle componenti vegetazionali ed ecosistemiche derivanti dalla eventuale sottrazione di porzioni di bosco - Querceti a roverella dell'Italia Meridionale- presenti sull'area come evidenziato dalla Carta della Natura ARPAC_ISPRA 2017 che classifica la zona ad alto valore ecologico e come si rileva dalla documentazione allegata allo studio preliminare ambientale integrativo;*
 - *la relazione integrativa presentata in ordine all'impatto acustico, in assenza di Zonizzazione acustica allegata allo strumento urbanistico vigente, assume come valori limite quelli di "Classe VI-Aree esclusivamente industriali" secondo il "D.P.C.M. del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno" (Tabb. 1 e 2) non considerando che il*



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

contesto, tranne per la presenza di un impianto di tritovagliatura, di cui si accenna nello studio, si presenta prevalentemente rurale ed è classificato come area DOGP per produzioni vitivinicole; la stessa relazione, peraltro, conclude che, stante la natura esclusivamente industriale del sito ed ipotizzando che i valori limite saranno rispettati, non è necessario prevedere particolari misure di mitigazione. A tal proposito, pertanto, sarebbe stato opportuno valutare se i limiti di riferimento non dovessero essere quelli relativi alla "Classe I-Aree particolarmente protette" del citato D.P.C.M.;

- *non è possibile escludere significativi effetti cumulativi, sia sotto il profilo acustico che delle emissioni odorigene, derivanti dalla presenza di un impianto di tritovagliatura cui si accenna nello studio preliminare ambientale, già collocato in zona sensibile e di alto valore ecologico lungo le sponde del fiume Sabato, se non a seguito di un progetto di maggiore definizione e di studi approfonditi propri della valutazione di impatto ambientale;*
- *non è possibile verificare, se non sulla base di un progetto di maggiore dettaglio e relativi studi, la capacità di recapito del canale posto a Sud-Est del lotto di intervento che, secondo quanto ipotizzato nella relazione sullo smaltimento delle acque allegata al rapporto preliminare integrativo, dovrebbe costituire il ricettore finale delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte ed impermeabilizzate dell'impianto;*
- *non è possibile verificare quale sia il ricettore finale, dopo i processi di depurazione e riciclo previsti, delle acque di processo e delle acque nere provenienti da uffici e servizi;*
- *non è possibile escludere, se non attraverso una adeguata valutazione ambientale, che, in relazione alla conferma della destinazione a fini industriali dell'area e alla realizzazione dell'intervento in oggetto, vi siano incidenze sulla vocazione agricola del territorio confermata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino;*

- non è accertabile la piena coerenza con il criterio di preferenzialità per la localizzazione degli impianti appartenenti alle macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico espresso dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e recepito dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani – PRGRU, secondo il quale la localizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzato alla riduzione dei rischi di movimentazione e alla minimizzazione degli impatti da trasporto; Il PRGRU, inoltre, alla PARTE IV della Relazione al cap. 17. Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ed in particolare al par. 17. 2 - 6-Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo ed acque ed al par. 17. 5- Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica, richiama i vincoli da considerare cogenti anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico e biologico consistenti fra l'altro nelle aree tutelate



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

paesaggisticamente ex art. 146 del D.Lgs. 490/99, ora art. 142 D.lgs. 42/04, comma 1, lett. c) ed g) - V04, aree di elevato pregio agricolo -V14".

Si rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., che l'istante ha diritto a presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente. Trascorso infruttuosamente tale termine, lo scrivente Ufficio provvederà all'adozione del formale provvedimento dirigenziale, che sarà notificato ad avvenuta esecutività.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Adele Del Piano

081/7963012

Il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio